



Delibera della Giunta Regionale n. 337 del 14/06/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 8 - tutela dell'acqua e Gestione della risorsa idrica

Oggetto dell'Atto:

USI IRRIGUI DELLE ACQUE - DETERMINAZIONE SU BASE VOLUMETRICA DEI
CANONI DI CONCESSIONE ED ESTENSIONE DELL'USO DI PREZZI INCENTIVANTI
BASATI SUI VOLUMI UTILIZZATI;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a) Il R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 e il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, di approvazione del *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"* disciplinano le derivazioni e le utilizzazioni delle acque pubbliche;
- b) l'articolo 35 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ha stabilito l'originario importo dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica;
- c) con Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"* sono state conferite dallo Stato alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, funzioni rese attuative a far data dall'1.1.2001 con D.P.C.M. 12.10.2000;
- d) l'articolo 89 del citato D.lgs. 112/98 conferisce alle Regioni, tra l'altro, le funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessione di derivazione di acqua pubblica e all'introito dei relativi proventi;
- e) con la Direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 è stato istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- f) l'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri provvedano affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della direttiva;
- g) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- h) il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 regola il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- i) l'Accordo di Partenariato 2014-2020, Sezione 2 *"Condizionalità ex-ante tematiche FESR, FSE, FEASR e FEAMP"*, punto 6.1 *"Settore delle risorse idriche"*, conforme all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede l'emanazione di Linee guida statali applicabili al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) volte alla definizione di criteri omogenei, in base ai quali le Regioni regolamentano le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per gli usi irrigui, al fine di promuovere l'impiego dei misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo;
- j) con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 sono state approvate le *"linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"*;
- k) la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 8315 del 20 novembre 2015 ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Campania ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- l) l'articolo 19 del regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che le *"Condizionalità ex ante"* debbano essere soddisfatte, pena la sospensione dei pagamenti intermedi a favore dei programmi e delle priorità pertinenti;
- m) Il Piano di Azione contenuto nel suddetto Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania prevede, tra le azioni da intraprendere per l'assolvimento delle condizionalità ex-ante nel settore delle risorse idriche, *"il recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo"*, oltre che *"l'estensione dell'uso di prezzi*

incentivanti basati sui volumi utilizzati, sia nel caso di estrazione individuale dell'acqua, sia nel caso di fornitura dell'acqua";

- n) la regione Campania, in osservanza al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, ha regolamentato "Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1" le modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo;
- o) con la D.G.R. n.3296 del 21 novembre 2003 (applicativa della L.R. 25 febbraio 2003, n. 4) sono stati emanati "*Criteri e metodologie per la redazione dei Piani di Classifica*" con i quali sono stabiliti, tra l'altro, i criteri di ripartizione degli oneri tra i beneficiari del servizio irriguo, comprese le tipologie di tariffe da applicare (monomia e binomia) agli utenti dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione;

RILEVATO CHE

- a) risulta urgente, per quanto sopra esposto, anche per l'assolvimento del Piano di azione per la condizionalità ex ante "Risorse idriche" definito nel PSR, determinare i canoni di concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo sulla base dei volumi annui concessi, prevedendo altresì condizioni incentivanti per coloro che effettuano un risparmio della risorsa concessa risultante da apposito misuratore;
- b) la Direzione Generale per l'Ambiente la Difesa del suolo e l'Ecosistema, d'intesa con la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha elaborato un documento sulla valutazione dei costi dell'acqua per i diversi usi, di cui al verbale protocollo n. 412087 del 14/06/2017, che ha costituito l'analisi economica di riferimento per la determinazione dei canoni volumetrici e la quantificazione dei relativi incentivi;

CONSIDERATO CHE:

- a) l'articolo 3 del Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1 "*regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*" stabilisce i termini per l'installazione dei dispositivi di misurazione;
- b) l'articolo 34 del Regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 "*Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche*" disciplina l'installazione dei misuratori volumetrici per le piccole derivazioni;
- c) a seguito dell'emanazione del Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1 è possibile introdurre l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, oltre che l'estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi irrigui utilizzati, sia nel caso di estrazione individuale dell'acqua, sia nel caso di fornitura dell'acqua ad utenti associati;
- d) nel caso dell'irrigazione collettiva in cui la fornitura d'acqua agli utenti avviene attraverso i Consorzi di Bonifica e Irrigazione, l'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati è connesso all'applicazione delle tariffe binomie definite dai singoli consorzi sulla base della D.G.R. n.3296/2003;

RITENUTO

sulla scorta di quanto emerge dal citato documento prot. n. 412087 del 14/06/2017:

- a) di dover stabilire, a partire dal 1 gennaio 2018, il canone annuo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica destinate ad uso irrigazione agricola effettuate a bocca tassata, in euro 2 (due) ogni 1.000 metri cubi;
- b) di dover stabilire, a partire dal 1 gennaio 2018, il canone annuo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica destinate ad uso irriguo in capo ai Consorzi di Bonifica e Irrigazione, effettuate a bocca tassata, in euro 0,3 (zero virgola tre) ogni 1.000 metri cubi;
- c) di dover stabilire che, fino al decorrere dei termini stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1 per l'installazione dei dispositivi di misurazione, i canoni di cui ai punti a) e b) siano calcolati in riferimento al volume massimo annuo calcolato in base alla portata media annua concessa;
- d) di dover confermare che i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica, destinate ad uso irriguo, in caso di derivazione non ancora suscettibile di essere fatta a bocca

- tassata, siano determinati sulla base degli ettari irrigati, fino al decorrere dei termini stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1 per l'installazione dei dispositivi di misurazione;
- e) di dover fissare in euro 50 (cinquanta) l'importo minimo dei canoni di concessione ad uso irriguo;
 - f) di dover stabilire, per promuovere l'installazione di idonei misuratori dei volumi irrigui derivati, che il canone di derivazione sia determinato sulla base del volume d'acqua prelevato al 31 dicembre di ogni anno;
 - g) di dover stabilire pertanto che la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sia imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e che questa potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo;
 - h) di dover stabilire, al fine di incentivare gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente, che i canoni annui di concessione determinati come stabilito ai punti a) e b) siano ridotti come segue:
 - qualora il concessionario dimostri, attraverso l'installazione di un idoneo misuratore, un consumo inferiore di almeno il 15% rispetto al volume massimo annuo calcolato in base alla portata media annua concessa, il canone unitario è ridotto del 20%;
 - qualora il concessionario dimostri, attraverso l'installazione di un idoneo misuratore, un consumo inferiore di almeno il 30% rispetto al volume annuo calcolato in base alla portata media annua concessa, il canone unitario è ridotto del 40%;
 - i) di dover stabilire che, entro i termini fissati dal Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1 per il completamento dell'installazione dei dispositivi di misurazione dei volumi irrigui, sia applicata nei Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica la tariffa binomia di cui alla D.G.R. n.3296/2003;
 - j) di dover stabilire che le determinazioni dei canoni di cui alla presente delibera potranno essere modificate con i decreti dirigenziali di aggiornamento dei canoni demaniali per le utenze di acqua pubblica, anche sulla base dei dati derivanti dalla quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo comunicati in applicazione del Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1;

VISTI

- a) Il R.D. del 14 agosto 1920, n. 1285;
- b) il R.D. del 11 dicembre 1933 n. 1775;
- c) il D.lgs 31 marzo 1998 n.112;
- d) il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- e) il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015;
- f) la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000;
- g) Il Piano di Gestione Acque 2015-2021 del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato;
- h) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
- i) il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013;
- j) Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 8315 del 20 novembre 2015;
- k) L.R. 25 febbraio 2003, n. 4;
- l) la D.G.R. n. 3296 del 21 novembre 2003;
- m) il Regolamento regione Campania 12 novembre 2012, n. 12;
- n) il Regolamento regione Campania 22 maggio 2017, n. 1;
- o) il verbale protocollo n.412087 del 14/06/2017;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di stabilire, a partire dal 1 gennaio 2018, il canone annuo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica destinate ad uso irrigazione agricola effettuate a bocca tassata, in euro 2 (due) ogni 1.000 metri cubi;

- 2) di stabilire, a partire dal 1 gennaio 2018, il canone annuo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica destinate ad uso irriguo in capo ai Consorzi di Bonifica e Irrigazione, effettuate a bocca tassata, in euro 0,3 (zero virgola tre) ogni 1.000 metri cubi;
- 3) di stabilire che, fino al decorrere dei termini stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1 per l'installazione dei dispositivi di misurazione, i canoni di cui ai punti 1 e 2 sono calcolati in riferimento al volume massimo annuo calcolato in base alla portata media annua concessa;
- 4) di confermare che i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica, destinate ad uso irriguo, in caso di derivazione non ancora suscettibile di essere fatta a bocca tassata, sono determinati sulla base degli ettari irrigati, fino al decorrere dei termini stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1 per l'installazione dei dispositivi di misurazione;
- 5) di fissare in euro 50 (cinquanta) l'importo minimo dei canoni di concessione ad uso irriguo;
- 6) di stabilire, per promuovere l'installazione di idonei misuratori dei volumi irrigui derivati, che il canone di derivazione sia determinato sulla base del volume d'acqua prelevato al 31 dicembre di ogni anno;
- 7) di stabilire pertanto che la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sia imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e che questa potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo;
- 8) di stabilire, al fine di incentivare gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente, che i canoni annui di concessione determinati come stabilito ai punti 1 e 2 sono ridotti come segue:
 - qualora il concessionario dimostri, attraverso l'installazione di un idoneo misuratore, un consumo inferiore di almeno il 15% rispetto al volume massimo annuo calcolato in base alla portata media annua concessa, il canone unitario è ridotto del 20%;
 - qualora il concessionario dimostri, attraverso l'installazione di un idoneo misuratore, un consumo inferiore di almeno il 30% rispetto al volume annuo calcolato in base alla portata media annua concessa, il canone unitario è ridotto del 40%;
- 9) di stabilire che, entro i termini fissati dal Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1 per il completamento dell'installazione dei dispositivi di misurazione dei volumi irrigui, sia applicata nei Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica la tariffa binomia di cui alla D.G.R. n.3296/2003;
- 10) di stabilire che le determinazioni dei canoni di cui alla presente delibera potranno essere modificate con i decreti dirigenziali di aggiornamento dei canoni demaniali per le utenze di acqua pubblica, anche sulla base dei dati derivanti dalla quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo comunicati in applicazione del Regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento, per le rispettive competenze, al Capo di Gabinetto, alla Direzione Generale per l'Ambiente, Difesa del Suolo e l'Ecosistema, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all'UDCP ufficio, Staff del Capo di Gabinetto, per la sua pubblicazione sul B.U.R.C.